

COMUNE DI PERDAXIUS
Provincia Sud Sardegna

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 31/12/2021

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le progressioni economiche sono disciplinate dal presente regolamento, che riprende i principi dettati dalla vigente normativa in materia, con specifico riferimento all'articolo 23 del D.lgs. n. 150/2009 ed all'articolo 52 del D.lgs. n. 165/2001, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con specifico riferimento all'articolo 16 "Progressione economica all'interno della categoria" ed all'art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI Periodo 2016-2018 (sottoscritto in data 21.5.2018).
2. Le progressioni economiche sono uno strumento di valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti, nonché di riconoscimento dell'impegno profuso e del raggiungimento di risultati rilevanti per l'amministrazione.
3. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale attribuite a tutto il personale in servizio, restano comunque acquisite al fondo appositamente costituito. Le risorse inoltre devono offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.
4. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma 3.
5. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
per la categoria A: dalla A1 alla posizione A6;
per la categoria B: dalla B1 alla posizione B8 e dalla posizione B3 alla posizione B8;
per la categoria C: dalla C1 alla posizione C6;
per la categoria D: dalla D1 alla posizione D7.
6. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali.

ART 2. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE

1. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni nel limite del 50%.
2. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma 1.
3. La decorrenza di godimento è il primo giorno dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto.

ART. 3 REQUISITI

1. Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'Ente alla data di sottoscrizione del contratto integrativo decentrato e che, alla data di scadenza del relativo avviso, abbiano comunque maturato un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi nella categoria e nella posizione economica in godimento.
2. Ai fini della maturazione del biennio di cui al precedente comma 1 sono compresi anche i periodi, a tempo indeterminato, prestati presso altre PA.
3. Il rapporto di lavoro part time è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno;
4. Non possono essere ammessi alla selezione i dipendenti che nell'ultimo triennio non hanno ottenuto almeno la media di 70/100 nella valutazione della performance.
5. Al fine di consentire, nell'ambito delle risorse disponibili, una condizione paritaria di accesso all'istituto contrattuale, si stabilisce che il dipendente, anche se proveniente da altre Amministrazioni, potrà concorrere per un solo avanzamento di carriera nell'ambito di un biennio.
6. La graduatoria unica di merito dei dipendenti deve essere determinata in base ai criteri di cui al successivo art. 5.

ART. 4 PROCEDURA

1. Nel più breve tempo possibile successivo alla stipula del contratto collettivo decentrato integrativo con cui vengono quantificate le risorse della parte stabile del fondo dell'anno in corso da destinare alle progressioni economiche, con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, viene indetta la procedura per l'attribuzione delle progressioni economiche e viene approvato il relativo avviso.
2. L'avviso di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente sul sito internet.
3. I dipendenti interessati presentano, entro i 10 successivi alla pubblicazione dell'avviso, apposita istanza.
4. L'ufficio personale sulla base delle domande pervenute e sulla base della documentazione esistente nei fascicoli personali dei dipendenti, assegna il punteggio stilando la graduatoria unica dei partecipanti alla sopradetta procedura, in base ai criteri di cui agli articoli seguenti. Tale graduatoria sarà adeguatamente pubblicizzata.

ART. 5 CRITERI PER LA PROGRESSIONE NELLE CATEGORIE A-B-C-D

1. Per i passaggi all'interno delle categorie sono utilizzati, i seguenti indicatori di selezione:
 - a) arricchimento professionale;
 - b) titoli culturali e professionali;
 - c) formazione certificata e pertinente;
 - d) qualità delle prestazioni individuali;
 - e) esperienza lavorativa acquisita
2. Rispetto al punteggio complessivo di 100 punti, agli indicatori definiti nel comma precedente vengono riservati i seguenti punteggi massimi:

CRITERI	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
a) Arricchimento professionale	20	20	20	20
b) Titoli culturali e professionali	10	10	10	10
c) Formazione certificata e pertinente	10	10	10	10
d) Qualità della prestazione individuale	50	50	50	50
e) Esperienza lavorativa acquisita	10	10	10	10
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO	100	100	100	100

3. Tenuto conto dei criteri sopra descritti, saranno valutati tutti i titoli maturati nel periodo intercorso tra la data dell'ultimo inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la selezione, ad eccezione della qualità delle prestazioni individuali per la quale si rinvia all'apposito articolo.
4. Non saranno presi in considerazione i titoli di cui sopra, già considerati nella procedura concorsuale di assunzione, in precedenti progressioni orizzontali e verticali.

A) ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE

Arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato;

Il punteggio verrà assegnato sulla base della documentazione presentata per incarichi/ iniziative/ progetti, conferiti con provvedimenti formali emanati nel periodo intercorrente tra la data dell'ultimo inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la selezione.

Saranno valutati esclusivamente gli incarichi conferiti con provvedimenti conformi a quanto stabilito da legge, CCNL e CCDI aziendale dai quali possa desumersi con precisione l'oggetto dell'incarico/progetto/iniziativa e il periodo di riferimento. In mancanza di ciò non potranno essere valutati.

ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Punteggio massimo attribuibile	20	20	20	20
Incarico di attribuzione di mansioni superiori attribuito con Provvedimento formale, (punti 1 per ogni 6 mesi)				
Incarico di rilevanza esterna e Partecipazione a progetti o iniziative specifiche documentate da apposito provvedimento formale (delibera - determina - decreto) (D.L., R.S.P.P., presidente commissioni es. decentrata, elettorale, vice-segretario ecc.) (punti 1 per ogni 6 mesi a incarico)				

- L'incarico temporaneo di attribuzione di mansioni superiori deve essere stato attribuito preventivamente con provvedimento formale, secondo quanto stabilito da norme di legge e contrattuali. Non sarà valutato il periodo inferiore ai 6 mesi.
- Per partecipazione a progetti o iniziative specifiche si intende la partecipazione, documentata da apposito provvedimento, a programmi/progetti/iniziativa specifiche intersettoriali di rilievo quali, a titolo esemplificativo, progetti di ricerca, di sperimentazione c/o condivisione di buone prassi, di sviluppo a carattere innovativo/sperimentale, non remunerabili in altro modo.

B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per i titoli di studio e per i corsi qualificanti, il punteggio verrà attribuito ai soli titoli conseguiti nel periodo intercorrente tra la data dell'ultimo inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la selezione.

Il punteggio massimo attribuibile è il seguente:

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Punteggio massimo attribuibile ai titoli di studio e corsi qualificati	10	10	10	10

Saranno valutati esclusivamente, i titoli di studio ulteriori, di livello pari o superiore, rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria di appartenenza.

categoria A - licenza media

categoria B - titolo di studio di scuola d'obbligo più eventuale qualificazione professionale;

categoria C - diploma di scuola secondaria di secondo grado;

categoria D - diploma di laurea (per diploma di laurea si intende: laurea nuovo e vecchio ordinamento, specialistica, magistrale);

Titoli di studio, corsi qualificanti	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Punteggio massimo attribuibile	10	10	10	10
Attestati e patentini di mestieri specifici	1	1	-	-
Diploma di qualifica professionale	1	1	-	-
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	2	2	-	-
Ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado	1	1	1	-
Laurea triennale nuovo ordinamento, diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali	1	2	1	-

Laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento	2	3	2	-
Master universitario di 1 livello	-	2	2	2
Master universitario di 2 livello	-	2	2	2
Dottorato di ricerca	-	3	3	3
Lauree ulteriori	-	1	1	2
Corsi di formazione regionale post diploma	1	1	1	-
Corsi di formazione regionale post lauream	1	1	1	1
Corsi di formazione universitario	1	1	1	1

I titoli di studio Laurea triennale nuovo ordinamento, diploma universitario, diploma di scuola diretta a fini speciali saranno valutati in assenza di un titolo di Laurea specialistica, magistrale, diploma di laurea vecchio ordinamento.

Saranno valutati anche i titoli di studio stranieri dichiarati equipollenti ai corrispondenti titoli italiani, per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge.

C) FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE

In questa categoria verrà valutata la partecipazione ai corsi di formazione.

Verranno valutati i corsi frequentati nel periodo intercorrente tra la data dell'ultimo inquadramento del dipendente nella posizione economica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la selezione.

Per ogni corso i punteggi verranno attribuiti secondo la seguente articolazione:

- Se il corso si sviluppa per più giornate si valuteranno le singole giornate di formazione.
- Se il corso si sviluppa in più giornate secondo un numero predefinito di ore la partecipazione si valuterà per frazione di ore.

FORMAZIONE CERTIFICATA E PERTINENTE PROFESSIONALI	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Punteggio massimo attribuibile	10	10	10	10
Formazione senza esame finale: Punti: • 0,50 per ogni giornata di corso; • 0,25 fino a 4 ore di corso				
Formazione con esame finale: Punti: • 1 per ogni giornata di corso; • 0,50 fino a 4 ore di corso				

* Per formazione si intende partecipazione a corsi di formazione, convegni, seminari e corsi di aggiornamento ecc.

Non sarà valutata la formazione volontaria del dipendente, anche se pertinente per la professionalità ricoperta nell'Ente, se non autorizzata dall'Ente.

D) QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

La valutazione delle prestazioni è effettuata sulla base della media dei punteggi ottenuti dal dipendente nella "valutazione della prestazione individuale" nel biennio precedente all'anno di indizione delle PEO.

Il risultato si otterrà attribuendo il punteggio ad ogni valutazione annuale. Dalla somma dei punteggi così ottenuti si calcolerà la media aritmetica.

QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Punteggio massimo attribuibile	50	50	50	50

da 100 a 90	50	50	50	50
da 89 a 80	40	40	40	40
da 79 a 75	30	30	30	30
da 74 a 70	20	20	20	20

E) ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA

All'esperienza lavorativa acquisita si assegna un punteggio per ogni anno di servizio, calcolato per mensilità intere, riconosciuto nella posizione economica d'appartenenza, come meglio specificato nella tabella di seguito:

ESPERIENZA LAVORATIVA ACQUISITA	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Punteggio massimo attribuibile	10	10	10	10
Punteggio:				
• Per ogni anno di servizio nella posizione economica	1	1	1	1
• Per ogni intero mese di servizio nella posizione economica	0,08	0,08	0,08	0,08

Sarà valutata l'esperienza lavorativa acquisita dal dipendente nella posizione economica di appartenenza maturata nel periodo intercorrente tra la data dell'ultimo inquadramento (economico) ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la selezione.

ART. 6 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

In caso di parità di merito si terrà conto dei seguenti requisiti di preferenza in ordine successivo:

1. Maggiore media prestazione individuale;
2. Maggiore permanenza nella posizione economica di appartenenza;
3. Maggiore anzianità di servizio;
4. Maggiore anzianità anagrafica del dipendente.

Sulla base delle regole di cui agli articoli che precedono, i dipendenti sono inseriti in un'unica graduatoria.

ART. 7 VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Con Determinazione del Servizio Personale vengono approvati gli atti delle selezioni e le graduatorie di merito, e vengono, altresì, dichiarati i vincitori, sulla base del posto utile occupato in graduatoria e delle somme stanziare per la P. E. O.

Le graduatorie vengono affisse all'albo on line dell'Ente;

Dalla data di affissione decorrono i termini per eventuali impugnative.

ART.8 NORME FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme contrattuali vigenti al momento dello svolgimento delle procedure selettive, nonché le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sullo svolgimento dei concorsi.